



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTODIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.**Dott. Santacroce Raimondo**

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
172	07/10/2015	52	5	7	0

Oggetto:

Valutazione di Incidenza Appropriata - Parere della Commissione VIA - VAS - VI relativo al "PAF 2008/2017" proposto dal Comune di Castelvita (SA) - CUP 7077

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - g.1.1 la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - g.1.2 gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 327463 in data 13/05/2014 contrassegnata con CUP 7077, il Comune di Castelvita (SA) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al "PAF 2008/2017";
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dal dr. Michele Magliocca, dalla dr.ssa Agnese Rinaldi e dalla dr.ssa Anna Cunti, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che il Comune di Castelvita (SA) ha presentato una nuova Relazione di Valutazione di Incidenza acquisita al prot. reg. n. 551582 del 07/08/2014;
- d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 720442 del 29/10/2014, il Comune di Castelvita (SA) ha

prodotto integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 95118 del 11/02/2015;

RILEVATO:

- a. che detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 08/07/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:
- a.1 al fine di valutare con estrema attenzione gli impatti scaturenti dalle azioni a farsi per le utilizzazioni boschive (diradamenti, conversioni, cambio governo) previste nel piano di miglioramento fondiario, parte integrante del PAF, si proceda, nel corso della vigenza 2015-2018, caso per caso, per ogni intervento a farsi, a singole valutazioni di incidenza appropriate. La medesima prescrizione dovrà applicarsi a quelli interventi di miglioramento fondiario decritti da pag. 115 a pag 118 del PAF, non direttamente connessi alla gestione del sito e non ricompresi tra quelli che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 ed elencati al paragrafo 2 delle LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA approvate con D.G.R. N. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015;
 - a.2 nelle aree con boschi di protezione siano eseguiti soltanto interventi orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile valutando se il popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Si valuti l'opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione protettiva favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e strutture forestali;
 - a.3 tutte le attività dei cantieri forestali siano interrotte dal 15 marzo al 15 luglio nelle particelle forestali ubicate al di sotto dei 900 m di quota e dal 1 aprile al 1 agosto al di sopra di questa quota;
 - a.4 nelle cenosi forestali classificate habitat prioritario 9210 * "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*" occorre prevedere adeguate misure per queste ultime specie in particolare per gli individui e popolazioni ubicate sui dossi rocciosi. Per quelle classificate 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee)" incluse nelle particelle forestali o presenti ai margini delle stesse o, comunque, interferenti con le attività di cantiere è fatto divieto di passaggio di mezzi meccanici e di stoccaggio, anche temporaneo, di materiale legnoso;
 - a.5 nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre:
 - a.5.1 al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 - a.5.2 al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
 - a.5.3 alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
 - a.5.4 alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
 - a.5.5 al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restino senza intervento, da individuare in aree caratteristiche da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - a.5.6 ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
 - a.5.7 ad evitare la localizzazione della viabilità di esbosco nei pressi di importanti siti riproduttivi di Anfibi;
 - a.5.8 a produrre idonea cartografia della viabilità di esbosco che rispetti i divieti di cui al precedente punto 4;

- a.6 analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si impieghino carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici;
- a.7 si provveda alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici; analogamente siano protetti i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;
- a.8 si implementi, infine, un piano di monitoraggio degli elementi di criticità, che rappresentano una significativa minaccia alla conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat, quali gli incendi, il sovrapascolo e/o pascolo abusivo, la scarsa attenzione alla sensibilità e vulnerabilità degli habitat e delle specie floristiche da parte di visitatori e popolazione locale. Allo scopo si prevedano opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione in grado di indirizzare le attività umane che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema dei SIC/ZPS verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili. Tali azioni siano integrate con altre che mirino:
- a.8.1 a rafforzare il controllo e la sorveglianza sul sito per limitare/prevenire i fattori di degrado e l'impatto del turismo sugli habitat e le specie di interesse comunitario;
 - a.8.2 ad innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale;
 - a.8.3 ad attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza dei siti sul territorio e a valorizzarne l'importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti.
- b. che l'esito della Commissione del 08/07/2015, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Castelvita (SA) con nota prot. reg. n. 551779 del 05/08/2015;
- c. che il Comune di Castelvita (SA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 07/05/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 08/07/2015, relativamente al "PAF 2008/2017" proposto dal Comune di Castelvita (SA) con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 al fine di valutare con estrema attenzione gli impatti scaturenti dalle azioni a farsi per le utilizzazioni boschive (diradamenti, conversioni, cambio governo) previste nel piano di miglioramento fondiario, parte integrante del PAF, si proceda, nel corso della vigenza 2015-2018, caso per caso, per ogni intervento a farsi, a singole valutazioni di incidenza appropriate. La medesima prescrizione dovrà applicarsi a quegli interventi di miglioramento fondiario decritti da pag. 115 a pag 118 del PAF, non direttamente connessi alla gestione del sito e non ricompresi tra quelli che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 ed elencati al paragrafo 2 delle LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA approvate con D.G.R. N. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015;
 - 1.2 nelle aree con boschi di protezione siano eseguiti soltanto interventi orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile valutando se il popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Si valuti l'opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione protettiva favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e strutture forestali;
 - 1.3 tutte le attività dei cantieri forestali siano interrotte dal 15 marzo al 15 luglio nelle particelle forestali ubicate al di sotto dei 900 m di quota e dal 1 aprile al 1 agosto al di sopra di questa quota;
 - 1.4 nelle cenosi forestali classificate habitat prioritario 9210 * "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*" occorre prevedere adeguate misure per queste ultime specie in particolare per gli individui e popolazioni ubicate sui dossi rocciosi. Per quelle classificate 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee)" incluse nelle particelle forestali o presenti ai margini delle stesse o , comunque, interferenti con le attività di cantiere è fatto divieto di passaggio di mezzi meccanici e di stoccaggio, anche temporaneo, di materiale legnoso;
 - 1.5 nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre:
 - 1.5.1 al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 - 1.5.2 al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
 - 1.5.3 alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
 - 1.5.4 alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
 - 1.5.5 al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restino senza intervento, da individuare in aree caratteristiche da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - 1.5.6 ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
 - 1.5.7 ad evitare la localizzazione della viabilità di esbosco nei pressi di importanti siti riproduttivi di Anfibi;

- 1.5.8 a produrre idonea cartografia della viabilità di esbosco che rispetti i divieti di cui al precedente punto 4;
- 1.6 analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si impieghino carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici;
- 1.7 si provveda alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici; analogamente siano protetti i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;
- 1.8 si implementi, infine, un piano di monitoraggio degli elementi di criticità, che rappresentano una significativa minaccia alla conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat, quali gli incendi, il sovrapascolo e/o pascolo abusivo, la scarsa attenzione alla sensibilità e vulnerabilità degli habitat e delle specie floristiche da parte di visitatori e popolazione locale. Allo scopo si prevedano opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione in grado di indirizzare le attività umane che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema dei SIC/ZPS verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili. Tali azioni siano integrate con altre che mirino:
- 1.8.1 a rafforzare il controllo e la sorveglianza sul sito per limitare/prevenire i fattori di degrado e l'impatto del turismo sugli habitat e le specie di interesse comunitario;
- 1.8.2 ad innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale;
- 1.8.3 ad attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza dei siti sul territorio e a valorizzarne l'importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **CHE**, in considerazione della possibile mutazione degli aspetti fito-sociologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, e anche in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 10 comma 3 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, si dispone che il presente provvedimento cessa la sua efficacia contestualmente a quella del suddetto piano.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
- 5.1 al proponente Comune di Castelvita;
- 5.2 alla Direzione Generale 52 06 U.O.D. 07 Foreste;
- 5.3 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- 5.4 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Dott. Raimondo Santacroce



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
172	07/10/2015	52	5	7

Oggetto:

Valutazione di Incidenza Appropriata - Parere della Commissione VIA - VAS - VI relativo al "PAF 2008/2017" proposto dal Comune di Castelvita (SA) - CUP 7077

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 26FC9CD5C4259105EF3ADCC0484DF05326474AEC

Frontespizio Allegato : 17F56583D74337AFD25AE32F4849B1B45FBE6AED